

**I PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
INTRODOTTI DALLA MANOVRA ECONOMICA APPROVATA IN VIA
DEFINITIVA DAL PARLAMENTO IL 15 LUGLIO 2011**

Servizio Politiche Previdenziali UIL

Articolo 14

Controllo investimenti e patrimonio Casse Privatizzate alla COVIP

Ferma restando la necessità di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica – così come disposta dall’articolo 8, comma 15 della Legge n. 122/2010 conformemente al decreto interministeriale ivi previsto – per le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché per le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, viene affidato alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) il controllo sugli investimenti e sulla composizione del patrimonio delle Casse Privatizzate.

L’attività di controllo suddetta viene notevolmente potenziata rispetto al passato e potrà essere sia cartolare che ispettiva. La stessa COVIP sarà poi tenuta a riferire ai Ministeri vigilanti sui risultati dei controlli effettuati così da permettere alla vigilanza ministeriale di formulare eventualmente rilievi motivati (art. 3, comma 3, d.lgs n. 509/1994) volti a garantire il rispetto del dovere di assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (da redigersi con periodicità almeno triennale) o – qualora dovesse risultare necessario – per adottare i provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 del d.lgs n. 509/94 (nomina commissario straordinario in caso di disavanzo economico-finanziario, nomina commissario liquidatore in caso di persistenza del disavanzo e nomina commissario straordinario in caso di gravi violazioni di legge da parte degli organi di amministrazione e rappresentanza degli Enti).

Di grande rilievo è poi il comma 3 dell’articolo 14 che prevede l’emanazione di nuove disposizioni – dettate dal MEF di concerto con il Ministero del Lavoro e sentita la COVIP – in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interesse e di Banca depositaria. La vera novità è però il richiamo che, ai fini dell’emanazione di dette disposizioni, viene fatto agli articoli 6 e 7 del d.lgs n. 252/05 e quindi ai modelli gestionali (gestioni in convenzione ecc.) e alle norme sulla banca depositaria previste per le forme pensionistiche complementari.

Per lo svolgimento delle accresciute funzioni la COVIP dovrà però far affidamento sulle attuali risorse umane, finanziarie e strumentali anche se, il comma 4 dell’articolo 14, prevede la possibilità per la Commissione di avvalersi di personale

proveniente da altre amministrazioni pubbliche e collocato in posizione di comando fuori ruolo.

Novità anche per quanto riguarda la redazione dei bilanci tecnici per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Previdenziali privatizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 12 della Legge n. 335/95 e del comma 763 dell'articolo 1 della Legge 296/2006. A decorrere dall'entrata in vigore della manovra i criteri per la costruzione dei bilanci tecnici delle Casse saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari e dalla COVIP, anziché dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale. Al Nucleo di Valutazione rimarranno così esclusivamente i compiti di monitoraggio e analisi della spesa previdenziale sulla base dei dati messi a disposizione dalla COVIP e dai Ministeri Vigilanti.

L'insieme di questi nuovi compiti richiede però anche maggiori risorse al fine di implementare la struttura ispettiva e di controllo. D'altra parte i Fondi Pensione iscritti all'albo COVIP, e dalla COVIP quindi vigilati, già versano un contributo di vigilanza dello 0,5 per mille dell'ammontare dei contributi incassati a qualsiasi titolo nell'anno precedente al versamento - ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della Legge n. 266/2005 - determinato con deliberazione dell'Autorità e ad essa direttamente versato. Come UIL riteniamo che a tale contribuzione debbano essere soggette anche le Casse privatizzate poste ora sotto il controllo della Commissione al fine di concorrere, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, alla necessità di far fronte in modo adeguato ai nuovi adempimenti.

Articolo 18, comma 1

Aumento graduale dell'età pensionabile di vecchiaia per le donne del settore privato

Ferme restando le disposizioni in materia di decorrenze (finestra di 12 mesi) e di adeguamento dei requisiti per il pensionamento all'andamento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'età pensionabile di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato – attualmente fissata a 60 anni – è incrementata di un mese. Nel 2021 l'incremento sarà di ulteriori due mesi, di ulteriori tre mesi nel 2022, di ulteriori quattro mesi nel 2023, di ulteriori cinque mesi nel 2024, di ulteriori 6 mesi nel 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 fino all'ultimo incremento, di ulteriori tre mesi, nel 2032 con un incremento cumulato a quella data di cinque anni.

ANNO	INCREMENTO	INCREMENTO CUMULATO DAL 2020
2020	1 mese	1 mese
2021	2 mesi	3 mesi
2022	3 mesi	6 mesi
2023	4 mesi	10 mesi
2024	5 mesi	15 mesi
2025	6 mesi	21 mesi
2026	6 mesi	27 mesi
2027	6 mesi	33 mesi
2028	6 mesi	39 mesi
2029	6 mesi	45 mesi
2030	6 mesi	51 mesi
2031	6 mesi	57 mesi
2032	3 mesi	60 mesi (5 anni)

Articolo 18, comma 3

Interventi sul sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

Per il biennio 2012-2013 è bloccata la rivalutazione automatica solo delle pensioni eccedenti 5 volte il trattamento minimo INPS. Salvo concederla, nella misura del 70%, per la sola fascia di trattamento delle stesse inferiore a 3 volte il minimo. Sostanzialmente, quindi, per i trattamenti di importo superiori a 5 volte il minimo, opererà la rivalutazione al 70% per la sola componente fino a 3 volte il minimo e non verrà invece concessa alcuna rivalutazione per la componente di trattamento da 3 volte il minimo ed oltre.

Pensioni superiori a 5 volte il minimo INPS		
	Parte di trattamento da 1 a 3 volte il minimo	Parte di trattamento oltre 3 volte il minimo
Rivalutazione concessa	70% di quella spettante	nessuna

Articolo 18, comma 4

Anticipo entrata in vigore adeguamento età pensionabile alla speranza di vita

L'entrata in vigore dell'adeguamento triennale del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità all'incremento della speranza di vita è anticipata di due anni, dal 2015 al 2013. Dal 1° gennaio 2013 produrranno quindi pienamente i loro effetti le disposizioni di cui al comma 12 *bis e ss.* dell'articolo 12 della Legge n. 122/2010.

L'ISTAT, di conseguenza, renderà già a partire da quest'anno annualmente disponibile - entro il 31 dicembre - il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia così come previsto dalla normativa richiamata ai fini del predetto adeguamento.

Articolo 18, comma 5

Interventi in materia di pensione di reversibilità

Nei casi in cui il matrimonio con il dante causa alla pensione di reversibilità sia stato contratto all'età dello stesso superiore a 70 anni e se la differenza di età tra i coniugi è superiore ai 20 anni, per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 opera una riduzione dell'aliquota percentuale della reversibilità spettante (percentuali previste dalla L. 335/95: 60% della pensione del dante causa nel caso in cui l'avente diritto alla reversibilità è solo il coniuge, 70% se l'avente diritto è solo il figlio, 80% se coniuge e figlio o due figli, 100% se coniuge e due o più figli ovvero tre e più figli). Tale riduzione sarà del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 (calcolato al momento dell'acquisizione del diritto alla reversibilità) ma non opera in presenza di figli minori, studenti ovvero inabili.

Articolo 18, comma 11

Contribuzione pensionati Casse

Le Casse Privatizzate dovranno modificare i propri Statuti disponendo l'obbligo di contribuzione alle stesse anche per i relativi pensionati che risultino comunque percepire un reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale. Il comma 11 dell'articolo 18 vincola tra l'altro gli Enti di cui sopra a prevedere in tal senso un contributo minimo a carico di tali soggetti non inferiore al 50% di quello ordinario previsto per gli iscritti non pensionati in attività.

Il legislatore prevede anche una norma di salvaguardia in caso di inadempienza da parte dell'Ente, disponendo l'applicazione automatica della norma nel caso in cui gli Statuti non vengano modificati, recependo quanto stabilito dal presente comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della manovra.

Articolo 18, comma 14
Misure per il contrasto all'evasione e all'elusione contributiva

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contrasto all'evasione e all'omissione contributiva si prevede la possibilità per le Casse Privatizzate, il Ministero del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate di stipulare apposite convenzioni basate sull'incrocio dei dati rispettivamente in possesso ai singoli enti.

Articolo 18, comma 22-bis
Contributo di Solidarietà su pensioni più elevate

A decorrere dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 le pensioni corrisposte dagli enti di previdenza obbligatoria di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui lordi vengono assoggettati ad un contributo del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000. Per la parte di trattamento superiore a 150.000 euro lordi annui la trattenuta sarà invece del 10%. Opera inoltre una "clausola di salvaguardia" per la quale la riduzione che scaturisce dalla trattenuta in oggetto non può comunque determinare un importo annuo lordo complessivamente inferiore ai 90.000 euro.

È importante precisare come ai fini dell'individuazione del superamento o meno dei suddetti importi (90.000 e 150.000 euro) non concorre solo il trattamento di previdenza obbligatoria percepito ma anche i trattamenti aggiuntivi ed integrativi (Fondo esattoriali, Fondo gas ecc.), compresi quelli erogati dalle forme di previdenza complementare di cui al d.lgs n. 252/05 che erogano ancora trattamenti a prestazione definita.

La trattenuta è applicata su ogni rateo mensile salvo eventuale conguaglio a fine anno. Le somme derivanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro 15 giorni dall'avvenuta trattenuta.

Va considerato che dall'intervento sono esclusi i vitalizi a qualsiasi titolo erogati, riferendosi la norma ai soli trattamenti erogati da Enti di Previdenza obbligatoria.

Articolo 18, comma 22-ter
Differimento finestra per pensionamento di anzianità con 40 anni di contributi

Per i soggetti che a decorrere dall'anno 2012 maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità con 40 anni di contributi – e quindi indipendentemente dall'età anagrafica – il differimento di 12 mesi nella corresponsione del trattamento previdenziale (18 mesi per gli autonomi), operato dalla finestra introdotta dall'articolo 12, comma 2 del D.L n. 78/2010, è ulteriormente posticipato di un mese (13 mesi complessivi per i lavoratori dipendenti e 19 mesi per gli autonomi).

L'ulteriore posticipo sarà di 2 mesi per chi maturerà i 40 anni nel 2013 (14 mesi complessivi per i lavoratori dipendenti e 20 mesi per gli autonomi) e di 3 mesi per chi invece li maturerà dal 2014 in poi (15 mesi complessivi per i lavoratori dipendenti e 21 per i lavoratori autonomi). Rimangono ferme le decorrenze di legge previgenti per il comparto scuola.

Tali differimenti non operano inoltre, continuandosi a norma del comma 22-quater ad applicarsi le disposizioni previgenti, per i lavoratori – nei limiti massimi di 5.000 beneficiari - che pur maturando i requisiti predetti dal 2012, si trovino però in condizioni di mobilità, mobilità lunga o siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Il monitoraggio delle domande funzionali all'applicazione di tale salvaguardia viene affidato all'INPS che, una volta raggiunto il numero di 5.000 lavoratori richiedenti l'esenzione prevista dal comma 22-quater, non prenderà più in esame alcuna domanda.

ANNO	Differimento ulteriore della decorrenza	Decorrenza complessiva del trattamento, per lavoratori dipendenti, a	Decorrenza complessiva del trattamento per autonomi a
2012	1 mese	13 mesi	19 mesi
2013	2 mesi	14 mesi	20 mesi
Dal 2014	3 mesi	15 mesi	21 mesi

Articolo 38

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

Per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, la manovra interviene in modo quantomeno atipico direttamente sul codice di procedura civile, introducendo per il proponente domanda il relativo riconoscimento l'onere – con ricorso al giudice competente - di presentazione di istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni legittimanti la pretesa. Tale passo – che costituisce a tutti gli effetti una sorta di pre-giudizio rischiando sia di dilazionarne i tempi che di moltiplicare il contenzioso piuttosto che deflazionarlo - è condizione stessa di procedibilità ed aumenta quindi gli adempimenti posti a carico del cittadino. Ciò sia ai fini del procedimento *de quo* che rende necessaria l'assistenza sia legale e medica anche in via preventiva al giudizio vero e proprio, sia in caso di contestazione delle conclusioni del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.

Si rileva infine anche l'intervento effettuato dal comma 1 lettera a) dell'articolo 38 della manovra che estingue di diritto i processi previdenziali pendenti in primo grado di giudizio al 31/12/2010 – di valore inferiore ai 500 euro - ed ancora in attesa di

sentenza. Con una manovra economica che interviene quindi, incisivamente, sul contenzioso civile anche in atto.

Considerazioni

Il testo della manovra approvato definitivamente dal parlamento lo scorso 15 luglio introduce un'importante correzione rispetto al Decreto Legge circa i meccanismi di rivalutazione delle pensioni in essere. A seguito dell'azione portata avanti con forza dalla UIL in questi giorni, il Governo ha reintrodotto il vigente sistema di rivalutazione per tutte le pensioni da uno a cinque volte il trattamento minimo INPS. Lo "scatto" di perequazione automatica esplica quindi la sua efficacia per intero su importi di pensione fino a tre volte il trattamento minimo vigente mentre sulla fascia ulteriore, di importo oltre 3 volte il minimo e fino a 5, l'aliquota di perequazione viene applicata nella misura del 90% del suo valore. La manovra convertita in legge esplica quindi i suoi effetti sui soli trattamenti oltre cinque volte il trattamento minimo INPS mantenendo la perequazione degli stessi nella misura del 70% per la fascia entro tre volte il minimo e bloccandola del tutto per la parte di pensione da tre volte il trattamento minimo ed oltre.

Vengono così salvaguardati i redditi da pensione bassi e medi che riguardano sostanzialmente la gran parte dei pensionati da lavoro dipendente e che negli ultimi anni sono peraltro già stati penalizzati dall'erosione progressiva del potere d'acquisto dei trattamenti. Proprio in considerazione di ciò ed a seguito del termine, con l'inizio del 2011, dei benefici apportati sui meccanismi di rivalutazione dal Protocollo sul Welfare del 2007, come UIL abbiamo più volte chiesto al Governo di rivedere il sistema di indicizzazione in particolar modo migliorando il paniere ISTAT di riferimento, adeguandolo ai reali bisogni e consumi dei pensionati.

Non si è invece data alcuna risposta a queste problematiche e buona parte del peso della manovra è stato ancora una volta scaricato sulle spalle dei pensionati, come testimonia anche l'introduzione del prelievo di solidarietà su trattamenti sì elevati ma comunque frutto di una vita di lavoro e di contributi effettivamente versati. Nessun prelievo graverà invece sui vitalizi, a qualsiasi titolo erogati, a parlamentari e politici in genere. Nel comprendere la straordinarietà della situazione economica del Paese e, quindi, l'esigenza di concorrere tutti al raggiungimento degli obiettivi di pareggio di bilancio, riteniamo come UIL inaccettabile che anche in tema previdenziale nessuna norma sia stata introdotta per ridurre costi e privilegi della classe politica.

Rispetto al testo del Decreto Legge viene invece introdotto l'ennesimo intervento sulle finestre di pensionamento, in particolar modo ritardando ulteriormente la decorrenza per le pensioni di anzianità ottenute in forza di 40 anni di contribuzione. Un errore che produrrà uscite anticipate dal sistema su chi maturerà i requisiti prima del 2012 e che, soprattutto, rischia di generare ulteriore confusione in un sistema che, per funzionare al meglio, ha invece bisogno di certezze normative e stabilità.

La crescita dei pensionamenti registrata nel corso del 2010 è infatti già il risultato più evidente dell'introduzione delle ultime norme in tema di decorrenza dei trattamenti

che hanno spinto gran parte dei lavoratori in possesso dei requisiti ad anticipare il momento del pensionamento per evitare di essere penalizzati dalle nuove finestre. L'intervento apportato ora dalla manovra non farà che replicare tali effetti paradossali senza peraltro eliminare il massimale di contribuzione previsto per legge e quindi rendendo di fatto neutri, ai fini previdenziali, i contributi versati oltre il quarantesimo anno di contribuzione.

Una norma che, quindi, risponde sostanzialmente soltanto all'esigenza di fare cassa con un sistema previdenziale rispetto al quale occorrerebbe invece perseguire gli obiettivi di adeguatezza dei trattamenti erogati, stante ormai la piena sostenibilità economica raggiunta. Lo stesso Governo italiano – come anche le istituzioni dell'Unione Europea – hanno infatti ripetutamente certificato l'equilibrio e la sostenibilità finanziaria del nostro sistema pensionistico anche grazie agli interventi degli ultimi anni.

L'ultima Relazione annuale INPS nel fotografare la spesa per pensioni fornisce un dato emblematico sullo stato dei relativi conti: la percentuale di incidenza sul PIL della spesa relativa alle sole gestioni previdenziali – al netto delle indennità di accompagnamento - si attesta nel 2010 al 10,59%, scendendo all'8,75% se la si considera al netto della componente GIAS di natura assistenziale posta a carico della fiscalità generale. Numeri che collocano il nostro Paese ampiamente entro i parametri europei e che testimoniano l'utilità di un sistema di classificazione migliore che tenga maggior conto della separazione contabile tra spesa previdenziale e spesa assistenziale. Una separazione che la UIL chiede da tempo e che chiediamo venga ora finalmente attuata nell'ambito dell'annunciata delega per la riforma fiscale e assistenziale.

Complessivamente, inoltre, le riforme attuate dal 1992 ad oggi avrebbero già portato ad una minore incidenza sul PIL mediamente di un 1% all'anno dal 2015 al 2035, quindi il 26% in meno in termini cumulati al 2050, di cui circa la metà dovuto proprio ai provvedimenti di cui alla Legge n. 122/2010. Dati che portano a stimare un risparmio, in termini nominali, di circa 6 miliardi e 300 milioni nel 2011, di 10 miliardi e 300 milioni nel 2012, di 11 miliardi e 800 milioni nel 2013 e di circa 13 miliardi per il 2014, come testimoniano i numeri presentati dal Governo nell'ultimo Piano Nazionale di Riforme.

Questi risparmi permettono già di regolarizzare notevolmente l'andamento della curva della spesa previdenziale attesa, che diviene così sostanzialmente piatta e stabile fino al 2045 per poi scendere decisamente tra il 2050 e il 2060.

Questo rende, per la UIL, ancora più incomprensibili gran parte delle norme introdotte in materia previdenziale dalla Manovra appena varata dal Parlamento.